Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2728-A

RELAZIONE DELLA 4ª COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(RELATORE: LATORRE)

Comunicata alla Presidenza il 16 ottobre 2017

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture. Deleghe al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate, per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate, nonché per la riorganizzazione del sistema della formazione

presentato dal Ministro della difesa

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MARZO 2017

TIPOGRAFIA DEL SENATO

INDICE

Relazione ..... *Pag.* 3

Pareri:

– della 1ª Commissione permanente ..... » 6

– della 5ª Commissione permanente ..... » 7

– della 14ª Commissione permanente ..... » 8

– della Commissione parlamentare per le questioni regionali ..... » 11

Disegno di legge: testo d'iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione ..... » 12

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge in titolo riveste un particolare rilievo politico, in quanto volto a definire gli assetti generali della Difesa nazionale per adeguarla a sostenere le nuove sfide globali, secondo le linee di indirizzo definite dal «Libro Bianco» per la sicurezza internazionale e la Difesa del 2015. Tale linee di indirizzo, in particolare, si articolano su tre direttrici principali:

1) indicare, con una prospettiva di medio periodo, quale strumento militare possa affrontare meglio le sfide e le opportunità di pertinenza del Dicastero della difesa in tema di sicurezza internazionale e di difesa;

2) individuare il modello di *governance* e conseguentemente di organizzazione del Dicastero della difesa;

3) sviluppare gli elementi culturali e organizzativi che consentano alla Difesa di contribuire in modo organico alla cornice di sicurezza nazionale.

Ciò imponeva una valutazione sulla base di considerazioni di natura strategica e non contingente, al fine di favorire l'assunzione di scelte ampiamente condivise dalla maggior parte delle forze politiche e non circoscritte alla sola maggioranza che sostiene il Governo.

In tale ottica, prima di procedere all'esame di merito del provvedimento, la Commissione ha ritenuto opportuno non solo audire il Ministro della difesa (in quanto vertice politico) e il Capo di Stato maggiore della difesa (in quanto vertice amministrativo), ma anche indire – al fine di conciliare la necessità di non comprimere il numero di coloro che potevano apportare il proprio contributo all'istruttoria legislativa con l'esigenza di non dilatare eccessivamente i tempi dell'esame – una consultazione a risposte scritte ristretta a soggetti particolarmente qualificati, che hanno risposto a quesiti specifici che riproducevano l'articolato del provvedimento. La platea dei consultati non si è peraltro esaurita nei soli soggetti di natura istituzionale (Capi di Stato maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, Comandanti generali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza e Segretario generale della Difesa/Direttore nazionale degli armamenti), ma ha incluso ex cariche militari, centri di studio, esperti e associazioni sindacali. Gli esiti della consultazione sono stati raccolti in un apposito documento.

Nel dettaglio, il disegno di legge si compone di due capi per complessivi 11 articoli, su cui la Commissione, sulla base dell'attività conoscitiva precedentemente svolta, è intervenuta con alcune modificazioni.

Il capo I (composto dagli articoli da 1 a 7) reca norme di diretta applicazione volte a riorganizzare i vertici della Difesa. Oltre alla puntualizzazione delle attribuzioni politiche del Ministro della difesa (articolo 1), infatti, il provvedimento si incentra sul rafforzamento delle attribuzioni del Capo di Stato maggiore della difesa, che diventa figura centrale in materia di pianificazione e impiego delle Forze armate, della logistica, della formazione e del comando operativo dello strumento (articolo 2).

Con riferimento ai summenzionati due articoli, la Commissione è intervenuta con modifiche volte a:

a) specificare, tra le attribuzioni del Ministro della dfesa, lo sviluppo di accordi intergovernativi di cooperazione militare con preferenza per gli accordi «Governo-Governo» (all'articolo 1);

b) ridenominare la carica di Segretario generale della Difesa in «Direttore nazionale per il personale e gli affari generali». Ciò al fine di evitare problemi interpretativi a livello ordinamentale e per evidenziare, anche a livello definitorio, le funzioni squisitamente amministrative dell'organo (all'articolo 2 e ovunque ricorra nel testo).

Particolare rilevanza riveste poi l'istituzione della nuova carica di Direttore nazionale per gli armamenti e responsabile per la logistica, cui sono attribuite sia le funzioni di *procurement* dell'attuale Segretario generale (nella veste di Direttore nazionale degli armamenti), sia quelle di supporto generale e logistico, oggi esercitate dal Capo di Stato maggiore di Forza armata (articolo 3). Coerentemente con tale misura le attribuzioni del Segretario generale della dfesa (carica destinata a essere ricoperta da un civile) sono riviste in chiave prevalentemente tecnico-amministrativa, con esclusione delle precedenti funzioni di Direttore nazionale degli armamenti (articolo 4).

Con riferimento agli articoli 3 e 4, la Commissione è intervenuta con modificazioni volte a:

a) prevedere che la dipendenza della predetta carica dal Capo di Stato maggiore della difesa avvenga nell'ambito delle direttive emanate dal Ministro;

b) prevedere che tra le attribuzioni della predetta carica figuri anche l'attuazione, anche sotto i profili delle relazioni internazionali, delle politiche di partenariato, di trasferimento di tecnologie e di accordi «Governo-Governo»;

c) prevedere che anche un generale dell'Arma dei Carabinieri possa rivestire tale carica;

d) sopprimere la disposizione che vedeva l'Ispettorato generale della sanità militare dipendente dal Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica. Tale intervento va visto in stretto legame con la modificazione apportata all'articolo 6, che, di conseguenza, pone tale struttura alle dirette dipendenze del Capo di Stato maggiore della difesa;

e) prevedere che il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, se militare, non possa far parte dei tribunali militari.

Importanti disposizioni sono poi dettate in materia di formazione (articolo 5), tramite l'istituzione del Comando della formazione interforze per l'esercizio delle funzioni di direzione unitaria della formazione della difesa e di comando della formazione interforze e della ricerca, e del Polo per l'alta formazione e la ricerca. La Commissione non ha ritenuto necessario modificare l'articolo in esame.

Ulteriori interventi riguardano, infine, la riconfigurazione dell'Ispettorato generale della sanità militare (articolo 6) e la revisione delle commissioni per l'avanzamento degli ufficiali con grado dirigenziale (articolo 7), tra cui spicca la riduzione ad un unico collegio delle quattro attuali Commissioni di vertice (una per ciascuna Forza armata).

Con riferimento agli articoli 6 e 7, la Commissione è intervenuta solo con modifiche discendenti da emendamenti approvati agli articoli che precedono.

Il capo II del disegno di legge reca invece le deleghe al Governo per la revisione generale dello strumento militare. Sono previsti, in particolare, principi e criteri direttivi in materia di revisione del modello operativo (all'articolo 8, con lo scopo di ridefinire la catena di comando e controllo per ciascuna delle funzioni strategiche della Difesa, nonché per realizzare un'effettiva integrazione interforze ed una marcata standardizzazione organizzativa), rimodulazione del modello professionale (all'articolo 9, con l'obiettivo di assicurare, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, una più bassa fascia di età dei militari in servizio, fermo restando il

modello a 150.000 unità definito dal codice dell'ordinamento militare e dalla legge n. 244 del 2012), personale militare (sempre all'articolo 9, attraverso la modifica del sistema di avanzamento degli ufficiali generali e la revisione del quadro giuridico in materia di impiego in ambito interforze, internazionale e presso altri Dicasteri del personale delle Forze armate) e riorganizzazione del sistema della formazione (articolo 10), salvaguardando le peculiarità formative di ciascuna Forza armata ma garantendo una direzione unitaria e valorizzando altresì, in linea con le previsioni del «Libro bianco» del 2015, lo sviluppo delle capacità di interoperabilità in ambito internazionale.

Con riferimento alle norme di delegazione, la Commissione ha ritenuto opportuno riscrivere l'articolo 9, prevedendo una delega in materia di personale delle Forze armate con princìpi più cogenti per il Governo, in particolare per quanto riguarda il ricollocamento del personale in ferma prefissata e introducendo altresì una delega in materia di revisione del sistema delle indennità di impiego operativo.

L'ultimo articolo del provvedimento detta, infine, le disposizioni procedimentali per l'esercizio delle suddette deleghe, compresa l'attività consultiva delle Commissioni parlamentari. A tale riguardo, la Commissione ha apportato le seguenti modifiche al testo:

a) previsione che gli schemi di decreto legislativo delegato siano trasmessi ai competenti organi parlamentari corredati di relazione tecnica. Tale modifica recepisce, tra l'altro, una condizione posta dalla Commissione bilancio nel proprio parere;

b) previsione, nel caso in cui il Governo non si conformi ai pareri espressi dalle Commissioni competenti, di un'ulteriore trasmissione del testo ai fini della espressione di un secondo parere;

c) è stato infine aggiunto un ulteriore comma volto a consentire al Parlamento un più efficace controllo sull'attuazione dei decreti delegati.

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge

(Estensore: COLLINA)

11 luglio 2017

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su emendamenti

(Estensore: BISINELLA)

13 settembre 2017

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: BISINELLA)

3 ottobre 2017

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: DEL BARBA)

sul disegno di legge e relativi emendamenti

11 ottobre 2017

La Commissione, esaminato il disegno di legge e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo con la seguente condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

che si preveda che i decreti legislativi attuativi delle deleghe al Governo contenute negli articoli 8, 9 e 10 siano trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari corredati di relazione tecnica;

e con i seguenti presupposti:

che la configurazione della carica di Vice comandante per le operazioni prevista dall'articolo 2, comma 1, capoverso «Art. 27-*bis*», lettera *a)*, e di Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, di Vice direttore nazionale degli armamenti e del Comandante logistico della difesa di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso «Art. 31-*bis*», non comporti nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente;

che il riconoscimento di benefici previdenziali di cui all'articolo 2, comma 3, stante l'esiguità dei soggetti interessati, trovi compiuta copertura nelle disponibilità del Fondo per l'efficienza dello strumento militare, istituito dall'articolo 616 del decreto legislativo n. 66 del 2010;

che la commissione consultiva per il controllo di legittimità degli atti e del procedimento prevista dall'articolo 7, comma 1, non comporti nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente.

Quanto agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 8.9, 9.3, 9.4, 9.0.1, 7.0.1, 11.0.1 e 8.0.100/1.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

PARERE DELLA 14ª COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: MIRABELLI)

sul disegno di legge

12 aprile 2017

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

considerato che esso si fonda sul Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa, presentato dal Ministro della difesa, il 21 aprile 2015, con il duplice obiettivo di ridurre il livello di risorse finanziarie necessarie per le funzioni di direzione e supporto, a parità di capacità operative esprimibili, e di conseguire l'obiettivo della piena integrabilità delle Forze armate nazionali con il sistema di difesa e sicurezza dell'Unione europea e della NATO, per una maggiore collaborazione nel campo della sicurezza e difesa europea e internazionale, adottando strutture operative, assetti organizzativi e *iter* formativi più simili a quelli dei principali Paesi *partner* dell'Italia, e migliorando i programmi di collaborazione con altri Paesi europei nell'ambito della ricerca e sviluppo e della produzione di materiali militari;

considerato, inoltre, che il Libro bianco deriva, a sua volta, dalle analisi svolte in precedenza, circa l'esigenza di adeguare l'organizzazione e il funzionamento del sistema nazionale di difesa alle mutate esigenze, nel contesto della legge delega per la revisione dello strumento militare nazionale (legge n. 244 del 2012), che ha fissato obiettivi vincolanti di riduzione dei costi e di miglioramento della gestione delle risorse;

considerato che il disegno di legge si compone di undici articoli, suddivisi in due capi, il primo dei quali reca norme di diretta applicazione volte a riorganizzare i vertici della Difesa, mentre il secondo delega il Governo all'adozione di norme per la revisione generale dello strumento militare. In particolare:

l'articolo 1 rafforza le attribuzioni politiche del Ministro della difesa, tra cui il compito di adottare la «legge di spesa pluriennale», di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, al fine di dare stabilità temporale (sei anni con revisione triennale) ai programmi di investimento per la difesa, superando l'attuale frammentazione e inefficienza;

con l'articolo 2 sono rafforzate le attribuzioni del Capo di Stato maggiore della difesa, che diventa figura centrale in materia di pianificazione e impiego delle Forze armate, della logistica, della formazione e del comando operativo dello strumento;

l'articolo 3 prevede l'istituzione della nuova carica di Direttore nazionale per gli armamenti e responsabile per la logistica, cui sono attribuite sia le funzioni di *procurement* dell'attuale Segretario generale, sia quelle di supporto generale e logistico, oggi esercitate dal Capo di Stato maggiore di Forza armata;

coerentemente con tale misura, le attribuzioni del Segretario generale della difesa (carica destinata a essere ricoperta da una figura non militare) sono riviste in chiave prevalentemente tecnico-amministrativa, con esclusione delle precedenti funzioni di Direttore nazionale degli armamenti (articolo 4);

l'articolo 5 detta disposizioni in materia di formazione, con l'istituzione del Comando della formazione interforze per l'esercizio delle funzioni di direzione unitaria della formazione della difesa e di comando della formazione interforze e della ricerca, e del Polo per l'alta formazione e la ricerca;

ulteriori interventi riguardano la riconfigurazione dell'Ispettorato generale della Sanità militare (articolo 6), e la revisione delle commissioni per l'avanzamento degli ufficiali con grado dirigenziale (articolo 7), tra cui spicca la riduzione ad un unico collegio delle quattro attuali Commissioni di vertice (una per ciascuna Forza armata);

al capo II, l'articolo 8 delega il Governo alla revisione generale dello strumento militare e detta princìpi e criteri direttivi in materia di revisione del modello operativo, con lo scopo di ridefinire la catena di comando e controllo per ciascuna delle funzioni strategiche della Difesa, nonché per realizzare un'effettiva integrazione interforze ed una marcata standardizzazione organizzativa;

l'articolo 9 delega il Governo alla rimodulazione del modello professionale, con l'obiettivo di assicurare, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, una più bassa fascia di età dei militari in servizio (fermo restando il modello a 150.000 unità definito dal Codice dell'ordinamento militare e dalla legge n. 244 del 2012), nonché di modificare il sistema di avanzamento degli ufficiali generali in funzione della necessità di ricoprire specifici incarichi e di rivedere il quadro giuridico in materia di impiego del personale delle Forze armate secondo princìpi di gestione unitaria e coordinata delle risorse umane;

l'articolo 10 delega il Governo alla riorganizzazione del sistema della formazione, salvaguardando le peculiarità formative di ciascuna Forza armata ma garantendo una direzione unitaria e valorizzando altresì, in linea con le previsioni del «Libro bianco» del 2015, lo sviluppo delle capacità di interoperabilità in ambito internazionale;

l'articolo 11 detta, infine, le disposizioni procedimentali per l'esercizio delle suddette deleghe, compresa l'attività consultiva delle Commissioni parlamentari;

valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla sua compatibilità con l'ordinamento europeo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione:

si esprime apprezzamento per il disegno di legge che si pone in linea con le prospettive dell'Unione europea di una maggiore integrazione tra gli Stati membri nel settore della sicurezza e della difesa, che rappresenta oggi un ambito di prioritaria importanza nell'esigenza di compiere un salto di qualità nel processo di integrazione europea, in una prospettiva volta a precostituire le basi di una futura Unione federale di Stati europei. A tal fine si ritiene necessario perseguire attivamente la realizzazione di un'effettiva difesa comune dell'Unione europea, sia in termini di capacità operative che di investimenti nella ricerca industriale, come prefigurato dalla Strategia globale per la politica estera e di sicurezza, del 28 giugno 2016, e dal connesso Piano d'azione per la difesa, del 30 novembre 2016, eventualmente attivando le norme del Trattato in materia di cooperazione strutturata permanente tra gli Stati membri disponibili, sia in funzione della necessità di raggiungere una effettiva capacità di difesa europea a fronte di un possibile arretramento dell'impegno americano in ambito NATO e ONU, sia in quanto ciò rappresenterebbe una visibile e significativa risposta alle preoccupazioni dei cittadini europei, espresse con il voto sull'uscita del Regno Unito dall'Unione europea e con la diffusione dei movimenti anti-europeisti.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: deputato D'ALIA)

sul disegno di legge

3 ottobre 2017

La Commissione,

esaminato il disegno di legge del Governo S. 2728, recante "Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture. Deleghe al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate, per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate, nonché per la riorganizzazione del sistema della formazione";

rilevato che il provvedimento è riconducibile alla materia "Difesa e Forze armate" attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera *d)*, della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture. Deleghe al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate, per la rimodulazione del modello professionale e **in materia di personale delle Forze armate, nonché per la riorganizzazione del sistema della formazione**

CAPO I

RIORGANIZZAZIONE DEI VERTICI DEL MINISTERO DELLA DIFESA E DELLE RELATIVE STRUTTURE

Art. 1.

(Ministro della difesa)

1. Al fine di adeguare alle esigenze di sicurezza internazionale e di difesa gli strumenti per l'esercizio della funzione di indirizzo politico-amministrativo del Ministro della difesa, anche in vista della graduale definizione di una politica di difesa comune europea, al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1:

1) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* emana, nell'ambito delle attribuzioni del Ministero della difesa, le direttive in materia di politica militare, di politiche industriali, di sviluppo e impiego dello strumento militare, di politiche per il personale, di attività informativa e di sicurezza nonché

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture. Deleghe al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate, in materia di personale delle Forze armate, nonché per la riorganizzazione del sistema della formazione

CAPO I

RIORGANIZZAZIONE DEI VERTICI DEL MINISTERO DELLA DIFESA E DELLE RELATIVE STRUTTURE

Art. 1.

(Ministro della difesa)

1. *Identico*:

a) identica:

1) *identico*;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)	(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)
di attività tecnico-amministrativa concernenti il settore della Difesa»;	
2) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente: «*d)* approva la pianificazione generale e operativa interforze con i conseguenti programmi tecnico-finanziari, nonché la strategia di sviluppo tecnologico e industriale, pubblico e privato, di interesse della Difesa nell'ambito delle relative attribuzioni»;	2) *identico*;
3) dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente: «*d-bis)* propone, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, il disegno di legge di spesa pluriennale, ai sensi dell'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento sessennale dei programmi di interesse della Difesa»;	3) dopo la lettera *d)* **sono aggiunte le seguenti**: «*d-bis) identica*;
	d-ter) **sviluppa, in materia di esportazione e di rapporti intergovernativi tesi alla cooperazione militare, politiche di partenariato e di trasferimento di tecnologie, privilegiando gli accordi "Governo a Governo"**»;
b) l'articolo 14 è sostituito dal seguente: «Art. 14. - *(Uffici di diretta collaborazione del Ministro). – 1.* Il Ministro della difesa si avvale, per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli da 10 a 13, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di uffici di diretta collaborazione aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione. *2.* Il Ministro della difesa può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Si applica, in tal caso, l'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150.	*b) identica*;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)	(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)
3. Gli uffici e l'incarico di cui al presente articolo sono disciplinati dal regolamento»;	
c) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:	*c) identica*;
«Art. 18-*bis*. - *(Organismo indipendente di valutazione della* performance*)*. – *1*. L'Organismo indipendente di valutazione della *performance* è disciplinato dal regolamento in attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.	
2. Il Ministro della difesa si avvale del supporto dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* ai sensi dell'articolo 8, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286»;	
d) all'articolo 536:	*d) identica*.
1) al comma 3, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:	
«*a)* con legge di spesa pluriennale, ai sensi dell'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento sessennale dei programmi di interesse della Difesa, se relativi ad ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale a connotazione strategica»;	
2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:	
«*3-bis*. All'atto della presentazione del disegno di legge di cui al comma 3, lettera *a)*, il Ministro della difesa illustra al Parlamento il quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, comprensivo degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo delle capacità, nonché l'elenco dei programmi in corso e il relativo piano pluriennale di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno di essi».	
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare	2. *Identico*.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2.

(Vertici militari)

1. Al fine di garantire il migliore esercizio della funzione di direzione strategico-militare, assicurando, nella prospettiva di una maggiore efficacia complessiva dello strumento militare, una maggiore integrazione interforze e l'effettiva unicità di comando, anche per le future esigenze di ulteriore collaborazione nel campo della sicurezza e difesa comune europea, al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25, comma 2, lettera *b)*, il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) al Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, sia se militare sia se civile, per le attribuzioni per cui questi non dipende direttamente dal Ministro della difesa»;

b) all'articolo 26, comma 1:

1) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* è responsabile della pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle Forze armate, nonché della logistica, a eccezione di quella di supporto diretto alle unità operative, e della direzione unitaria della formazione»;

2) dopo la lettera *a)* sono inserite le seguenti:

«*a-bis)* predispone, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai compiti militari dell'Arma, la

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

(Vertici militari)

1. *Identico*:

a) identica:

«3) al Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, sia se militare sia se civile, per le **sole** attribuzioni per cui questi non dipende direttamente dal Ministro della difesa»;

b) identica;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)	(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)
pianificazione generale finanziaria e quella operativa e definisce i conseguenti programmi tecnico-finanziari; *a-ter)* esercita le funzioni di comando inerenti alle operazioni, nonché alle esercitazioni interforze e multinazionali, eventualmente delegandone la direzione al Vice comandante per le operazioni nel caso di attività interforze, oppure ai Capi di stato maggiore di Forza armata o al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri affinché siano esercitate unicamente tramite i comandi operativi interforze o di singola Forza armata»;	
c) all'articolo 27, il comma 1 è sostituito dal seguente: «*1*. Il Capo di stato maggiore della difesa, per l'esercizio delle sue attribuzioni, dispone di uno Stato maggiore il cui ordinamento è fissato nel regolamento»;	*c) identica*;
d) nella sezione II del capo III del titolo III del libro primo, prima dell'articolo 28 è inserito il seguente: «Art. 27-*bis*. - *(Configurazione della carica di Vice comandante per le operazioni)* - *1*. Il Vice comandante per le operazioni: *a)* è comandante del Comando operativo di vertice interforze, di cui all'articolo 29, ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa sentito il Capo di stato maggiore della difesa, tra gli ufficiali con il grado di generale di corpo d'armata, ammiraglio di squadra o generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo; *b)* dipende dal Capo di stato maggiore della difesa e lo supporta nell'esercizio delle sue funzioni di comando operativo delle operazioni e delle esercitazioni interforze e multinazionali; *c)* esercita, su delega del Capo di stato maggiore della difesa, le funzioni relative al-	*d) identica*;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

l'impiego delle Forze armate in operazioni nonché in esercitazioni interforze e multinazionali, avvalendosi dei Comandi operativi delle Forze armate.

2. Al Vice comandante per le operazioni non si applicano gli articoli 1818 e 1094, comma 3»;

e) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

«Art. 28. - *(Comitato di vertice delle Forze armate) – 1*. Il Comitato di vertice delle Forze armate è organo di consulenza del Capo di stato maggiore della difesa, che lo presiede, e ne fanno parte i Capi di stato maggiore di Forza armata, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, il Segretario generale della difesa e il Vice comandante per le operazioni.

2. Le determinazioni conseguentemente adottate dal Capo di stato maggiore della difesa, che ne assume la piena responsabilità, costituiscono disposizioni per i Capi di stato maggiore di Forza armata, per il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari dell'Arma, per il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, per il Segretario generale della difesa nonché per il Vice comandante per le operazioni.

3. Le disposizioni regolanti il funzionamento dell'organo sono previste dal regolamento»;

f) all'articolo 29:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. Il Comando operativo di vertice interforze, posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa e retto dal Vice comandante per le operazioni, svolge funzioni di pianificazione e di direzione

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e) identica:

«Art. 28. - *(Comitato di vertice delle Forze armate) – 1*. Il Comitato di vertice delle Forze armate è organo di consulenza del Capo di stato maggiore della difesa, che lo presiede, e ne fanno parte i Capi di stato maggiore di Forza armata, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, il **Direttore nazionale per il personale e gli affari generali** e il Vice comandante per le operazioni.

2. Le determinazioni conseguentemente adottate dal Capo di stato maggiore della difesa, che ne assume la piena responsabilità, costituiscono disposizioni per i Capi di stato maggiore di Forza armata, per il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari dell'Arma, per il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, per il **Direttore nazionale per il personale e gli affari generali** nonché per il Vice comandante per le operazioni.

3. *Identico*»;

f) identica;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)	(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)
delle operazioni nonché delle esercitazioni interforze e multinazionali. Per l'esercizio di tali funzioni si avvale dei Comandi operativi delle Forze armate»;	
2) il comma 1-*bis* è abrogato;	
g) all'articolo 88, comma 1:	*g) identica*;
1) le parole «terrestri, navali e aeree» sono soppresse;	
2) dopo le parole: «vie di comunicazione marittime e aeree» sono inserite le seguenti: «, dello spazio nonché alla difesa cibernetica per gli aspetti di propria competenza»;	
h) all'articolo 102, dopo il comma 1 è inserito il seguente:	*h) identica*;
«*1-bis*. Il Comando delle forze operative terrestri e comando operativo Esercito esercita le funzioni di comando e controllo connesse con le esercitazioni terrestri di interesse della Forza armata e con le esercitazioni e operazioni eventualmente delegate»;	
i) all'articolo 112, dopo il comma 1 è inserito il seguente:	*i) identica*;
«*1-bis*. Il Comando in capo della Squadra navale esercita le funzioni di comando e controllo connesse con le esercitazioni navali di interesse della Forza armata e con le esercitazioni e operazioni eventualmente delegate»;	
l) all'articolo 143, il comma 1 è sostituito dal seguente:	*l) identica*;
«*1*. Il Comando della squadra aerea esercita le funzioni di comando e controllo connesse con le esercitazioni aeree d'interesse della Forza armata e con le esercitazioni e operazioni eventualmente delegate»;	
m) all'articolo 164:	*m) identica*;
1) al comma 1, lettera *e)*, la parola: «operativo» è soppressa;	
2) al comma 5, dopo le parole: «il Segretariato generale della difesa» sono in-	

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)	(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)
serite le seguenti: «e con la Direzione nazionale degli armamenti e della logistica»;	
n) all'articolo 1094, comma 3, le parole: «Segretario generale del Ministero della difesa, durano in carica non meno di due anni» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica durano in carica tre anni senza possibilità di proroga o rinnovo. Al termine del mandato, qualora il personale di cui al primo periodo non abbia raggiunto i limiti di età previsti per il grado, può essere disposto, a domanda, il collocamento in congedo da equiparare a tutti gli effetti a quello per raggiungimento dei limiti di età, con riconoscimento, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, del trattamento pensionistico e dell'indennità di buonuscita che sarebbero spettati in caso di permanenza in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio».	*n) identica.*
2. All'articolo 4, quarto comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il mandato del Comandante generale ha una durata pari a tre anni e non è prorogabile né rinnovabile. Il Comandante generale, qualora nel corso del triennio debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età, è richiamato d'autorità fino al termine del mandato».	2. *Identico.*
3. Nei casi in cui dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, lettera *n)*, trova applicazione il riconoscimento dei benefici previdenziali ivi previsti per effetto del mancato raggiungimento dei limiti di età previsti per il grado, il Ministero della difesa comunica l'ammontare dei predetti maggiori oneri al Ministero dell'economia e delle finanze che provvede alla copertura finanziaria dei conseguenti maggiori oneri	3. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

previdenziali mediante la corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 616 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Dall'attuazione delle restanti disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

(Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica)

1. Al fine di assicurare l'unitarietà nell'esercizio della funzione di supporto logistico alle forze, esclusa la logistica di aderenza riferita a ciascuna Forza armata, al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 31 è inserita la seguente sezione:

«Sezione II-*bis*

DIRETTORE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI E RESPONSABILE PER LA LOGISTICA, ORGANI E STRUTTURE DIPENDENTI

Art. 31-*bis*. - *(Configurazione della carica di Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica). – 1.* Il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica:

a) è nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, su proposta dei Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, e scelto tra gli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare o dell'Aeronautica militare con il grado di generale di corpo d'ar-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

(Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica)

1. *Identico*:

a) identica:

«Sezione II-*bis*

DIRETTORE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI E RESPONSABILE PER LA LOGISTICA, ORGANI E STRUTTURE DIPENDENTI

Art. 31-*bis*. - *(Configurazione della carica di Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica). – 1. Identico:*

a) è nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, e scelto tra gli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare**,** dell'Aeronautica militare **o dell'Arma dei carabinieri,** con il

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)	(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)
mata, o grado corrispondente, in servizio permanente, nonché tra i soggetti indicati dal medesimo articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;	grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, in servizio permanente, nonché tra i soggetti indicati dal medesimo articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni**, in possesso di adeguate competenze o di pregresse esperienze nel settore**;
b) dipende direttamente dal Ministro della difesa, per le attribuzioni riguardanti l'attuazione delle politiche industriali della Difesa, della sicurezza e dell'aerospazio per le esigenze militari, compresi i profili relativi alle relazioni internazionali, in ambito pubblico e privato di interesse della Difesa, e dal Capo di stato maggiore della difesa per le rimanenti attribuzioni.	*b)* dipende direttamente dal Ministro della difesa, per le attribuzioni riguardanti l'attuazione delle politiche industriali della Difesa, della sicurezza e dell'aerospazio per le esigenze militari, compresi i profili relativi alle relazioni internazionali, in ambito pubblico e privato di interesse della Difesa, e dal Capo di stato maggiore della difesa per le rimanenti attribuzioni**, nel quadro delle direttive impartite dal Ministro a norma dell'articolo 26**.
2. Il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, se scelto tra gli appartenenti alle amministrazioni pubbliche, è collocato fuori ruolo o in aspettativa non retribuita o in comando o analogo provvedimento, secondo i rispettivi ordinamenti, a decorrere dalla data della nomina e per l'intero periodo di durata dell'incarico. Il collocamento fuori ruolo avviene nei limiti dei contingenti previsti dalla normativa vigente. Al fine di garantire l'invarianza finanziaria, all'atto del collocamento fuori ruolo e per l'intero periodo di durata dello stesso, nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza è reso indisponibile un numero di posti equivalente sotto il profilo finanziario.	*2. Identico.*
3. Il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica, è sostituito dal Comandante logistico della difesa o dal Vice direttore nazionale degli armamenti, se militare e più anziano del Comandante logistico della difesa.	*3. Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)	(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)
Art. 31-*ter*. - *(Attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica). – 1.* Il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica:	Art. 31-*ter*. - *(Attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica). – 1. Identico*:
a) risponde al Ministro dell'attuazione delle direttive in materia di politica industriale di interesse della Difesa, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *b)*;	*a) identica*;
	***b)* attua, anche sotto i profili delle relazioni internazionali, le politiche di partenariato, di trasferimento di tecnologie e di accordi "Governo a Governo";**
b) predispone, acquisite le esigenze dello Stato maggiore della difesa, le proposte di pianificazione annuale e pluriennale generale finanziaria relative all'area industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa;	***c)*** *identica*;
c) predispone, acquisite le esigenze dello Stato maggiore della difesa, le proposte di strategia di sviluppo tecnologico e industriale, pubblico e privato, di interesse della Difesa, da sottoporre all'approvazione del Ministro ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *d)*;	***d)*** *identica*;
d) è responsabile, nel quadro della pianificazione generale dello strumento militare, dell'organizzazione e del funzionamento dell'area tecnico-industriale della Difesa;	***e)*** *identica*;
e) è responsabile delle attività di ricerca e sviluppo, produzione e approvvigionamento dei mezzi e dei sistemi d'arma;	***f)*** *identica*;
f) è responsabile della logistica, a eccezione di quella di supporto diretto alle unità operative.	***g)*** *identica*.
2. Le ulteriori specifiche attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica della difesa in campo nazionale, internazionale e tecnico-scientifico sono disciplinate nel regolamento.	*2. Identico*.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 31-*quater*. - *(Organi e strutture di supporto del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica)*. – *1*. Dal Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica per l'esercizio delle sue attribuzioni dipendono:

a) il Vice direttore nazionale degli armamenti, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e scelto tra gli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare o dell'Aeronautica militare con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, in servizio permanente, qualora il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica sia civile, oppure tra i soggetti indicati dal medesimo articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica sia militare;

b) il Comandante logistico della difesa, scelto tra gli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare o dell'Aeronautica militare con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, in servizio permanente, appartenenti a Forza armata diversa da quella del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, se militare;

c) la Direzione nazionale degli armamenti e della logistica, da cui dipendono le strutture di livello dirigenziale individuate dal regolamento e deputate allo svolgimento delle funzioni attribuite al Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica;

***d)* l'Ispettorato generale della sanità militare.**

2. Il Vice direttore nazionale degli armamenti, se scelto tra gli appartenenti alle amministrazioni pubbliche, è collocato fuori

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 31-*quater*. - *(Organi e strutture di supporto del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica)*. – *1*. *Identico*:

a) identica;

b) identica;

*c) identica***.**

soppressa

2. *Identico*.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

ruolo o in aspettativa non retribuita o in comando o analogo provvedimento, secondo i rispettivi ordinamenti, a decorrere dalla data della nomina e per l'intero periodo di durata dell'incarico. Il collocamento fuori ruolo avviene nei limiti dei contingenti previsti dalla normativa vigente. Al fine di garantire l'invarianza finanziaria, all'atto del collocamento fuori ruolo e per l'intero periodo di durata dello stesso, nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza è reso indisponibile un numero di posti equivalente sotto il profilo finanziario.

Art. 31-*quinquies*. - *(Attività della Direzione nazionale degli armamenti e della logistica e relative strutture). – 1*. La Direzione nazionale degli armamenti e della logistica esercita le attività riferite ai seguenti settori:

a) attuazione delle direttive del Ministro in materia di politica industriale e tecnologica;

b) ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica;

c) acquisizione e dismissione di mezzi e sistemi di arma;

d) infrastrutture e logistica, a eccezione di quella di supporto diretto alle unità operative.

2. La Direzione nazionale degli armamenti e della logistica si articola in:

a) la Direzione nazionale degli armamenti, che è retta dal Vice direttore nazionale degli armamenti e assicura l'acquisizione unitaria di mezzi e sistemi d'arma, l'innovazione tecnologica, la ricerca e lo sviluppo e le attività riguardanti l'attuazione delle politiche industriali di interesse della Difesa;

b) il Comando logistico della difesa, che è retto dal Comandante logistico della difesa e assicura l'alta direzione tecnica del comparto logistico e la gestione unitaria

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 31-*quinquies*. - *(Attività della Direzione nazionale degli armamenti e della logistica e relative strutture).* *Identico*»;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)	(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)
delle attività di rifornimento, mantenimento in efficienza, trasporti, infrastrutture, commissariato e servizi tecnici, esclusa la funzione di supporto diretto alle unità operative.	
3. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, gli organi di cui al comma 2 si avvalgono delle strutture individuate dal regolamento»;	
b) all'articolo 44, comma 1, le parole: «Presso il Segretariato generale della Difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Presso la Direzione nazionale degli armamenti e della logistica»;	*b) identica*;
c) all'articolo 47:	*c) identica*;
1) al comma 1), la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:	
«*b)* enti dipendenti dalla Direzione nazionale degli armamenti e della logistica»;	
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:	
«*3*. Gli enti dipendenti dalla Direzione nazionale degli armamenti e della logistica sono disciplinati nel regolamento»;	
d) all'articolo 54, comma 2, lettera *c)*, il numero 3) è sostituito dal seguente:	*d) identica*:
«3) il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica»;	**3) l'ufficiale che riveste la carica di** Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica»;
e) all'articolo 57, comma 4, lettera *c)*, il numero 3) è sostituito dal seguente:	*e) identica*:
«3) il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica»;	3) **l'ufficiale che riveste la carica di** Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica»;
f) all'articolo 105, il comma 1 è sostituito dal seguente:	*f) identica*:
«*1*. Fermo quanto previsto dall'articolo 31-*ter*, comma 1, lettera *f)*, l'organizzazione logistica dell'Esercito italiano fa capo al Comando logistico dell'Esercito italiano, posto	«*1*. Fermo quanto previsto dall'articolo 31-*ter*, comma 1, lettera ***g)***, l'organizzazione logistica dell'Esercito italiano fa capo al Comando logistico dell'Esercito italiano, posto

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Esercito»;

g) all'articolo 113, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. Fermo quanto previsto dall'articolo 31-*ter*, comma 1, lettera *f)*, l'organizzazione logistica della Marina militare fa capo al Comando logistico della Marina militare, posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della Marina, e ai Reparti dello Stato maggiore della Marina titolari delle componenti specialistiche di Forza armata»;

h) all'articolo 145, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. Fermo quanto previsto dall'articolo 31-*ter*, comma 1, lettera *f)*, il Comando logistico, posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, costituisce il vertice della struttura tecnica, logistica e amministrativa della Forza armata»;

i) all'articolo 282, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3*. Gli incarichi che comportano obblighi di rappresentanza sono i seguenti: Capo di stato maggiore della difesa, Capo di stato maggiore di Forza armata, incluso il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica»;

l) agli articoli 306, comma 4, 307, comma 10, alinea e lettere *a)* e *b)*, e 324, comma 10, le parole: «del Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione nazionale degli armamenti e della logistica»;

m) all'articolo 357, comma 1, le parole: «dal segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «dal Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica»;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Esercito»;

g) identica:

«*1*. Fermo quanto previsto dall'articolo 31-*ter*, comma 1, lettera ***g)***, l'organizzazione logistica della Marina militare fa capo al Comando logistico della Marina militare, posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della Marina, e ai Reparti dello Stato maggiore della Marina titolari delle componenti specialistiche di Forza armata»;

h) identica:

«*1*. Fermo quanto previsto dall'articolo 31-*ter*, comma 1, lettera ***g)***, il Comando logistico, posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, costituisce il vertice della struttura tecnica, logistica e amministrativa della Forza armata»;

i) identica;

l) identica;

m) identica;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)	(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)
n) all'articolo 909, comma 2, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: «*c)* il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica»;	*n) identica*;
o) all'articolo 1378, comma 1: 1) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: «*c)* al Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, se militare, nei confronti del personale militare dipendente dell'area tecnico-industriale, ovvero al sostituto di cui all'articolo 31-*bis*, comma 2»; 2) dopo la lettera *c)* è inserita la seguente: «*c-bis)* al direttore militare più elevato in grado di cui all'articolo 40, comma 2, per il personale militare dipendente dall'area tecnico-amministrativa»;	*o) identica*;
p) all'articolo 1380, comma 3, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente: «*d)* gli ufficiali che prestano servizio al Ministero della difesa in qualità di Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, Direttore generale, Capo di Gabinetto, nonché gli ufficiali in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro ovvero alle dirette dipendenze del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica o del Segretario generale»;	*p) identica*: «*d)* gli ufficiali che prestano servizio al Ministero della difesa in qualità di Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, Direttore generale, Capo di Gabinetto, nonché gli ufficiali in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro ovvero alle dirette dipendenze del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica o del **Direttore nazionale per il personale e gli affari generali**»;
q) all'articolo 2190, comma 2, le parole: «dal Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Direzione nazionale degli armamenti e della logistica».	*q) identica*.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	2. *Identico*.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 4.

(Segretario generale della difesa)

1. Al fine di rimodulare l'ambito delle funzioni tecnico-amministrative in coerenza con il nuovo assetto delle funzioni strategico-militari e di supporto alle forze, nell'ottica del conseguimento di una maggiore efficacia dell'azione amministrativa, al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 40 è sostituito dal seguente:

«Art. 40. - *(Configurazione della carica di Segretario generale della difesa). – 1.* Il Segretario generale della difesa:

a) è nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa;

b) dipende direttamente dal Ministro della difesa e acquisisce dal Capo di stato maggiore della difesa le esigenze dell'area tecnico-operativa e in particolare gli indirizzi in tema di contenzioso sull'impiego del personale.

2. Il Segretario generale della difesa, in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica, è sostituito dal direttore militare da lui dipendente più elevato in grado»;

b) l'articolo 41 è sostituito dal seguente:

«Art. 41. - *(Attribuzioni del Segretario generale della difesa). – 1.* Il Segretario generale della difesa:

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

(Direttore nazionale per il personale e gli affari generali)

1. *Identico*:

a) identica:

«Art. 40. - *(Configurazione della carica di **Direttore nazionale per il personale e gli affari generali**). – 1.* Il **Direttore nazionale per il personale e gli affari generali**:

a) identica;

b) identica.

2. Il **Direttore nazionale per il personale e gli affari generali**, in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica, è sostituito dal direttore militare da lui dipendente più elevato in grado»;

b) identica:

«Art. 41. - *(Attribuzioni del **Direttore nazionale per il personale e gli affari gene-***

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)	(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)
	rali). – *1*. Il **Direttore nazionale per il personale e gli affari generali**:
a) è responsabile, nel quadro della pianificazione generale dello strumento militare, dell'organizzazione e del funzionamento dell'area tecnico-amministrativa della Difesa e, in particolare, assicura: 1) il coordinamento dell'azione amministrativa; 2) la gestione del contenzioso della Difesa e l'attività di consulenza giuridica, fatte salve le attribuzioni degli uffici di diretta collaborazione del Ministro; 3) la gestione delle risorse umane, fatte salve le competenze in materia di impiego; 4) il coordinamento delle attività inerenti alle onoranze ai caduti;	*a) identica*;
b) può delegare competenze a un dirigente civile della Difesa oppure a un dirigente nominato ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.	*b) identica*.
2. Le ulteriori specifiche attribuzioni del Segretario generale della difesa sono disciplinate nel regolamento»;	*2*. Le ulteriori specifiche attribuzioni del **Direttore nazionale per il personale e gli affari generali** sono disciplinate nel regolamento»;
c) l'articolo 42 è sostituito dal seguente:	*c) identica*:
«Art. 42. - *(Organi di supporto del Segretario generale della difesa). – 1*. Il Segretario generale della difesa per l'esercizio delle sue attribuzioni:	«Art. 42. - *(Organi di supporto del **Direttore nazionale per il personale e gli affari generali**). – 1*. Il **Direttore nazionale per il personale e gli affari generali** per l'esercizio delle sue attribuzioni:
a) ha alle sue dipendenze le strutture di livello dirigenziale individuate dal regolamento;	*a) identica*;
b) dispone del Segretariato generale della difesa, disciplinato dal regolamento»;	*b)* dispone **della Direzione nazionale per il personale e gli affari generali**, **disciplinata** dal regolamento»;
d) al titolo III del libro primo, la partizione del capo IV: «Sezione II – Segreta-	*d) identica*;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

riato generale della difesa» è sostituita dalla seguente: «Capo IV-*bis* – Registro nazionale delle imprese»;

e) l'articolo 43 è abrogato;

f) all'articolo 18, comma 1, le parole: «del Ministro della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «del Segretario generale della difesa, il quale ne riferisce al Ministro della difesa».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

(Comando della formazione interforze e polo per l'alta formazione e la ricerca)

1. Al fine di conseguire l'obiettivo di una formazione armonica, sinergica e senza duplicazioni, connotata da una direzione unitaria che ne permetta lo sviluppo secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

«Art. 29-*bis*. - *(Comando della formazione interforze). – 1*. Il Comando della formazione interforze, posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa, svolge funzioni di direzione unitaria

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e) identica;

f) all'articolo 18, comma 1, le parole: «del Ministro della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «del **Direttore nazionale per il personale e gli affari generali**, il quale ne riferisce al Ministro della difesa»**;**

***g)* fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, le parole: «Segretario generale della difesa» e «Segretariato generale della difesa», ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Direttore nazionale per il personale e gli affari generali» e «Direzione nazionale per il personale e gli affari generali».**

2. *Identico*.

Art. 5.

(Comando della formazione interforze e polo per l'alta formazione e la ricerca)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

della formazione della Difesa e comando della formazione interforze e della ricerca.

2. Le attività relative al Comando della formazione interforze sono svolte dal Centro alti studi della Difesa.

3. Il Comandante della formazione interforze assume anche l'incarico di presidente del Centro alti studi della Difesa»;

b) all'articolo 214, comma 1, dopo la lettera *c)* è inserita la seguente:

«*c-bis)* gli istituti di alta formazione degli ufficiali delle Forze armate»;

c) al libro primo, titolo VI, capo III, la rubrica della sezione II è sostituita dalla seguente: «Istituti di formazione superiore e di alta formazione per ufficiali»;

d) l'articolo 224 è sostituito dal seguente:

«Art. 224. - *(Istituti di formazione superiore) – 1*. La formazione superiore degli ufficiali è affidata ai seguenti istituti:

a) Scuola di applicazione e Istituto di studi militari dell'Esercito italiano;

b) Istituto di studi militari marittimi;

c) Istituto di scienze militari aeronautiche;

d) Scuola ufficiali carabinieri»;

e) dopo l'articolo 224 è inserito il seguente:

«Art. 224-*bis*. - *(Istituti di alta formazione e polo per l'alta formazione e la ricerca). – 1*. L'alta formazione degli ufficiali è affidata ai seguenti istituti:

a) Istituto alti studi della Difesa;

b) Istituto superiore di stato maggiore interforze.

2. Gli istituti di cui al comma 1 e il Centro militare di studi strategici costituiscono il polo per l'alta formazione e la ricerca, posto alle dipendenze del Centro alti studi della Difesa».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.

(Ispettorato generale della sanità militare)

1. Al fine di assicurare la gestione unitaria della Sanità militare interforze in un'ottica di ottimizzazione dell'esercizio delle funzioni e di razionalizzazione delle relative strutture, al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 188 è sostituito dal seguente:

«Art. 188. - *(Organi centrali) – 1.* Sono organi centrali della Sanità militare:

a) l'Ispettorato generale della sanità militare, posto alle dirette dipendenze del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, che costituisce l'organo di consulenza del Capo di stato maggiore della difesa in materia sanitaria e rappresenta il vertice sanitario interforze;

b) il Collegio medico-legale.

2. L'Ispettorato generale della sanità militare:

a) emana disposizioni tecniche attuative per i servizi di sanità operativa demandati alle Forze armate;

b) è l'organo ispettivo per le attività sanitarie delle Forze armate;

c) è responsabile per l'implementazione delle norme nazionali in materia di sanità»;

b) all'articolo 191, comma 1:

1) alla lettera *a)*, le parole: «all'articolo 187» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 188, comma 2»;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

(Ispettorato generale della sanità militare)

1. *Identico*:

a) identica:

«Art. 188. - *(Organi centrali) – 1. Identico:*

a) l'Ispettorato generale della sanità militare, **che** rappresenta il vertice sanitario interforze**, posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa, il quale se ne avvale anche come organo di consulenza**;

b) identica.

2. Identico»;

b) identica;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)	(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)
2) alla lettera *b)*, le parole: «svolti dagli enti sanitari» sono sostituite dalle seguenti: «di sanità operativa di competenza degli enti sanitari»;	
***c)* all'articolo 192, comma 2, le parole: «del Capo di stato maggiore della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, il quale ne assicura il funzionamento»;**	*soppressa*
***d)* all'articolo 194, comma 1, le parole: «dallo Stato maggiore della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Ispettorato generale della sanità militare»;**	*soppressa*
e) all'articolo 195, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:	***c)*** *identica*.
«*1-bis*. L'organizzazione delle strutture di cui al comma 1, poste alle dirette dipendenze dell'Ispettorato generale della sanità militare, è devoluta ad apposita regolamentazione emanata dal Capo di stato maggiore della difesa, il quale assicura la connotazione interforze del personale sanitario e amministrativo che vi presta servizio».	
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	2. *Identico*.
Art. 7.	Art. 7.
(Revisione delle commissioni per l'avanzamento degli ufficiali con grado dirigenziale)	*(Revisione delle commissioni per l'avanzamento degli ufficiali con grado dirigenziale)*
1. Al fine di razionalizzare, in senso riduttivo e nell'ottica del perseguimento di una maggiore integrazione interforze, l'assetto delle commissioni che esprimono i giudizi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate con grado dirigenziale, rimodulandone altresì la competenza, al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo	1. *Identico*:

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)	(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)
2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:	
a) all'articolo 165, comma 3:	*a) identica*;
1) le parole: «vice presidente della commissione di vertice» sono sostituite dalle seguenti: «vice presidente della commissione unica interforze»;	
2) le parole: «delle commissioni di vertice e» sono sostituite dalle seguenti: «della commissione»;	
b) all'articolo 1034, comma 1:	*b) identica*;
1) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:	
«*a)* la Commissione unica interforze nei riguardi degli ufficiali aventi grado da generale di brigata a generale di divisione e gradi corrispondenti»;	
2) alla lettera *b)*, le parole: «generale di brigata» sono sostituite dalla seguente: «colonnello»;	
c) all'articolo 1035, comma 1, le parole: «Le Commissioni di vertice» sono sostituite dalle seguenti: «La Commissione unica interforze»;	*c) identica*;
d) l'articolo 1036 è sostituito dal seguente:	*d) identica*:
«Art. 1036. - *(Commissione unica interforze). – 1.* La Commissione unica interforze, di cui fanno parte ufficiali che rivestono grado non inferiore a generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti, è così composta:	«Art. 1036. - *(Commissione unica interforze). – 1. Identico.*
a) per l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare:	
1) Capo di stato maggiore della difesa, presidente;	
2) Capo di stato maggiore della Forza armata a cui appartiene il valutando, vice presidente;	
3) Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, se militare;	

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)	(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)
4) Sottocapo di stato maggiore della difesa; 5) Vice comandante per le operazioni; 6) Comandante della formazione interforze; 7) Sottocapo di stato maggiore della Forza armata a cui appartiene il valutando; 8) Comandante di vertice dell'organizzazione operativa della Forza armata a cui appartiene il valutando; 9) Comandante di vertice dell'organizzazione logistica della Forza armata a cui appartiene il valutando; 10) Comandante di vertice dell'organizzazione formativa della Forza armata a cui appartiene il valutando; 11) il generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, più anziano nel grado o, a parità di anzianità di grado, più anziano di età, appartenente alla Forza armata del valutando, se nessuno dei membri di cui ai numeri 1), 3), 4), 5) e 6) appartiene a tale Forza armata;	
b) per l'Arma dei carabinieri: 1) Capo di stato maggiore della difesa, presidente; 2) Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, vice presidente; 3) Sottocapo di stato maggiore della difesa; 4) i generali di corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri.	
2. Se alcuno dei membri di cui al comma 1, lettera *a)*, numeri 7), 8), 9) e 10), riveste un grado inferiore a generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, è designato, in qualità di membro della Commissione, un numero pari di generali di corpo d'armata, o grado corrispondente, appartenenti alla Forza armata del valutando, nell'ordine dal più anziano nel grado o, a parità di anzianità di grado, più anziano di età, esclusi gli uffi-	*2. Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

ciali già compresi tra i membri di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6) e 11).

3. In caso di assenza o di impedimento del Capo di stato maggiore della difesa, assume la presidenza della Commissione unica interforze il Capo di stato maggiore della Forza armata a cui appartiene il valutando ovvero il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

4. Sono consultati dalla Commissione unica interforze:

a) il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, se civile, ovvero per l'Arma dei carabinieri anche se militare, e il Segretario generale della difesa, allorché la valutazione riguardi ufficiali in servizio presso uffici od organi da essi dipendenti;

b) l'ufficiale generale più elevato in grado e, a parità di grado, con maggiore anzianità nel grado appartenente ai ruoli del servizio permanente, rispettivamente, dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo degli ingegneri, del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato dell'Esercito italiano, del Corpo del genio della Marina, del Corpo sanitario militare marittimo, del Corpo di commissariato militare marittimo e del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare, delle Armi dell'Aeronautica militare, del Corpo del genio aeronautico, del Corpo di commissariato aeronautico e del Corpo sanitario aeronautico dell'Aeronautica militare, allorché la valutazione riguardi ufficiali della rispettiva Arma o Corpo»;

e) l'articolo 1041 è sostituito dal seguente:

«Art. 1041. - *(Altri membri delle Commissioni superiori di avanzamento) – 1*. Il Sottocapo di stato maggiore della difesa nonché il direttore militare di cui all'articolo 40, comma 2, partecipano, quali componenti,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. Identico.

4. Identico:

a) il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, se civile, ovvero per l'Arma dei carabinieri anche se militare, e il **Direttore nazionale per il personale e gli affari generali**, allorché la valutazione riguardi ufficiali in servizio presso uffici od organi da essi dipendenti;

b) identica»;

e) identica;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)	(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)
alle Commissioni superiori di avanzamento della Forza armata di appartenenza, se non già previsto dagli articoli precedenti. *2*. Sono consultati dalle Commissioni superiori di avanzamento di Forza armata: *a)* il Sottocapo di stato maggiore della difesa, se di Forza armata diversa, quando il valutando presta servizio presso gli organi interforze dell'area tecnico-operativa; *b)* il direttore militare di cui all'articolo 40, comma 2, se di Forza armata diversa, quando il valutando presta servizio presso gli organi dell'area centrale tecnico-amministrativa»;	
f) all'articolo 1061, comma 5, dopo le parole: «previo parere favorevole» sono inserite le seguenti: «, a seconda del grado rivestito dall'ufficiale, della Commissione unica interforze ovvero»;	*f) identica*;
g) all'articolo 1064, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «*3-bis*. Per l'approvazione degli elenchi e delle graduatorie, nonché per il corretto esercizio della facoltà di esclusione di cui al comma 1, il Ministro può avvalersi di una commissione consultiva per il controllo di legittimità degli atti e del procedimento. La commissione riferisce al Ministro in ordine agli accertamenti svolti entro trenta giorni decorrenti dalla data di conferimento dell'incarico. *3-ter*. La commissione di cui al comma 3-*bis* è costituita da tre membri individuati ai sensi dell'articolo 984-*bis*»;	*g) identica*;
h) all'articolo 1069, il comma 2 è sostituito dal seguente: «*2*. Sulla proposta, corredata dei pareri delle autorità gerarchiche, decide il Ministro sentita la Commissione unica interforze, se si tratta di ufficiale di grado non inferiore a generale di brigata o gradi corrispondenti, la Commissione superiore di avanzamento, se si tratta di ufficiale con il grado di te-	*h) identica*.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

nente colonnello o colonnello o gradi corrispondenti, ovvero la Commissione ordinaria di avanzamento, se si tratta di ufficiale con altro grado».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO II

DELEGHE AL GOVERNO PER LA REVISIONE DEL MODELLO OPERATIVO DELLE FORZE ARMATE, **PER LA RIMODULAZIONE DEL MODELLO PROFESSIONALE E** IN MATERIA DI PERSONALE DELLE FORZE ARMATE, NONCHÉ PER LA RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLA FORMAZIONE

Art. 8.

(Delega al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate)

1. Al fine di ridefinire, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, la catena di comando e controllo per ciascuna delle funzioni strategiche della Difesa, nonché di realizzare un'effettiva integrazione interforze e una marcata standardizzazione organizzativa e d'impiego delle Forze armate nella prospettiva di elevarne i livelli di capacità a operare in contesti multinazionali complessi anche a elevata intensità nonché in vista delle future esigenze di ulteriore collaborazione nel campo della sicurezza e difesa comune europea, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico*.

CAPO II

DELEGHE AL GOVERNO PER LA REVISIONE DEL MODELLO OPERATIVO DELLE FORZE ARMATE, IN MATERIA DI PERSONALE DELLE FORZE ARMATE, NONCHÉ PER LA RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLA FORMAZIONE

Art. 8.

(Delega al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

a) prevedere, per le funzioni di direzione politica, di direzione strategico-militare, di generazione e approntamento delle forze, di impiego delle forze e di supporto alle medesime, misure di ridefinizione della catena di comando e controllo assicurando, per ciascuna funzione:

1) la direzione unitaria, salvaguardando le specificità di ogni Forza armata anche attraverso l'istituzione di organi collegiali consultivi al vertice dell'organizzazione;

2) la riduzione dei livelli gerarchici e l'unificazione delle competenze eliminando ogni duplicazione, prevedendo una marcata standardizzazione organizzativa degli stati maggiori e accorpando le unità e le strutture che svolgono le medesime funzioni;

b) prevedere misure di valorizzazione della responsabilità affidata, nell'ambito della funzione di direzione strategico-militare, al Capo di stato maggiore della difesa, quale organo tecnico-militare di vertice, nella pianificazione operativa e nell'impiego delle forze in operazioni, anche nei casi in cui è necessaria una sola componente, assicurando il principio dell'unicità di comando, anche ricorrendo all'istituto della delega;

c) prevedere misure di valorizzazione delle funzioni dei Capi di stato maggiore delle Forze armate e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai compiti militari dell'Arma, sulla base delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa, nella generazione e nell'approntamento delle forze terrestri, navali e aerospaziali, anche incentivando iniziative e forme di custodia e promozione di valori, specificità e professionalità e regolandone il ruolo di consulenza a livello strategico-militare nelle fasi di concezione e condotta delle operazioni;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

d) prevedere misure organizzative e ordinative volte a consentire, nel rispetto degli specifici domini di azione di ciascuna componente, l'effettiva integrazione in senso interforze delle capacità operative delle Forze armate, attraverso l'eliminazione di duplicazioni organizzative e funzionali, la razionalizzazione e rimodulazione in riduzione, ove possibile, dei livelli gerarchici e organizzativi, la semplificazione delle procedure;

e) prevedere le misure necessarie a elevare i livelli di integrazione delle capacità operative nazionali con quelle delle forze delle organizzazioni internazionali di riferimento e della migliore interoperabilità con quelle degli alleati, individuando e predisponendo adeguati assetti e risorse che consentano il comando di forze multinazionali operanti in coalizione nei vari domini nelle aree di gravitazione principale e, al di fuori di esse, l'allestimento di forze specializzate e integrabili nei dispositivi multinazionali, nonché potenziando le capacità di prevenzione dei conflitti, rafforzamento delle istituzioni, stabilizzazione *post* conflittuale e addestramento delle locali forze di sicurezza;

f) prevedere misure volte a realizzare un sistema di gestione dei livelli di prontezza e approntamento delle forze che, tenuto conto del quadro strategico internazionale e delle risorse finanziarie disponibili, risponda a criteri di utilizzabilità, proiettabilità, integrabilità e sostenibilità;

g) prevedere ulteriori misure organizzative e ordinative intese a realizzare il massimo livello di accorpamento e integrazione dei comandi territoriali delle Forze armate, sia con riguardo a sedimi, infrastrutture e strutture demaniali, sia con riguardo alle funzioni in materia di arruolamento del personale, di misure intese ad agevolare il reinserimento nel mondo del lavoro del personale militare congedato senza demerito, nonché di diffusione delle informazioni sulle at-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

tività istituzionali della Difesa, preservando in ogni caso il raccordo con le comunità e gli enti territoriali e locali, onde assicurare i concorsi necessari in caso di calamità e garantire la corretta gestione delle forze di riserva;

h) prevedere misure di semplificazione organizzativa intese a realizzare l'accorpamento, l'integrazione e l'unitarietà di dipendenza dei comandi con funzioni di supporto logistico-territoriale;

i) prevedere misure di revisione dell'assetto organizzativo e funzionale della sanità militare secondo criteri interforze;

l) razionalizzare la disciplina degli alloggi di servizio e la loro dotazione, in funzione dell'avvenuto processo di riorganizzazione delle Forze armate, preservando e contemperando le esigenze operative dello strumento militare con quelle di mobilità e reperibilità del personale militare e civile della Difesa.

Art. 9.

(Delega al Governo per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate)

1. Al fine di rimodulare il modello professionale delle Forze armate secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché di favorire una maggiore efficacia operativa ed efficienza di impiego del personale militare, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

***a)* ferma restando l'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, fissata a 150.000 unità**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

dall'articolo 798 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da conseguire nei termini e secondo le modalità di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 244, e ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 8, e 26 aprile 2016, n. 91, prevedere una successiva rimodulazione del modello professionale di cui all'articolo 798-*bis* del citato codice dell'ordinamento militare, che assicuri l'abbassamento della fascia di età media dei militari in servizio. A tal fine:

1) rimodulare la ripartizione delle dotazioni organiche di cui all'articolo 798-*bis* del citato codice dell'ordinamento militare, da conseguire a decorrere dal 1° gennaio 2035 ovvero dal diverso termine stabilito con le medesime modalità di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, prevedendo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la graduale sostituzione di un contingente di personale in servizio permanente con un corrispondente contingente di personale in servizio a tempo determinato, da stabilire in misura comunque non superiore al 50 per cento delle dotazioni organiche complessive di cui all'articolo 798 del citato codice dell'ordinamento militare;

2) coordinare il periodo transitorio relativo alla progressiva rimodulazione della ripartizione delle dotazioni organiche, di cui al numero 1) della presente lettera, con quello riferito al progressivo raggiungimento delle dotazioni organiche complessive di cui all'articolo 798 del citato codice dell'ordinamento militare, applicando le medesime disposizioni transitorie in materia di graduale riduzione degli organici, da adeguare in relazione al termine di cui al medesimo numero 1) della presente lettera;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

3) prevedere l'abbassamento dell'età massima per la partecipazione ai concorsi per l'accesso al ruolo dei volontari a 22 anni compiuti e predisporre un sistema modulare di ferme per il personale volontario, complessivamente non superiore a sette anni, in modo da consentire un primo periodo di servizio, di durata predeterminata, il cui completamento permetta l'accesso alle misure intese ad agevolare il reinserimento nel mondo del lavoro, e un'eventuale seconda e ultima rafferma, anch'essa predeterminata, cui non conseguano agevolazioni ulteriori;

4) realizzare un sistema normativo organico inteso ad agevolare il reinserimento nel mondo del lavoro del personale militare, organizzato secondo criteri di tutela crescente e comprensivo di misure differenziate in ragione della destinazione all'impiego pubblico o privato, mediante interventi di razionalizzazione e miglioramento delle disposizioni vigenti, nonché l'introduzione di ulteriori misure, comprese quelle consistenti nella formazione professionale indirizzata al reinserimento attraverso la costruzione di uno specifico *curriculum* professionale militare e la realizzazione di un registro informatico delle capacità acquisite durante il servizio, diretto a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;

***b)* modificare il sistema di avanzamento degli ufficiali ai gradi di generale di divisione e generale di corpo d'armata, e gradi corrispondenti, prevedendone l'attribuzione in funzione della necessità di ricoprire specifici incarichi individuati dal Capo di stato maggiore della difesa e approvati dal Ministro della difesa, nel limite delle dotazioni organiche di cui agli articoli 809-*bis*, 812-**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

***bis* e 818-*bis* del citato codice dell'ordinamento militare;**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 9.

(Delega al Governo in materia di personale delle Forze armate)

1. Al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia operativa delle Forze armate, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

***a)* ferma restando l'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, fissata a 150.000 unità dall'articolo 798 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da conseguire nei termini e secondo le modalità di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 244, e ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 8, e 26 aprile 2016, n. 91, rimodulare la ripartizione delle dotazioni organiche di cui all'articolo 798-*bis* del predetto codice, da conseguire a decorrere dal 1° gennaio 2035 ovvero dal diverso termine stabilito con le medesime modalità di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in modo da assicurare l'abbassamento dell'età media dei militari in servizio, prevedendo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la graduale sostituzione di un contingente di personale in servizio permanente, non superiore al 50 per cento delle dotazioni organiche complessive di cui all'articolo 798 del medesimo codice, con un corrispondente contingente di personale in ser-**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

vizio a tempo determinato, coordinando altresì il periodo transitorio riferito al conseguimento degli obiettivi di riduzione di cui alla legge n. 244 del 2012 con quello successivo connesso alla rimodulazione di cui alla presente lettera;

b) **abbassare a ventidue anni compiuti l'età massima per la partecipazione ai concorsi per l'accesso al ruolo dei volontari in ferma delle Forze armate e prevedere un sistema di ferme complessivamente non superiore a sette anni, in modo da consentire un primo periodo di servizio, di durata predeterminata, e un'eventuale seconda e ultima rafferma, anch'essa predeterminata;**

c) **prevedere, allo scopo di limitare le criticità esistenti connesse al reinserimento nel mondo del lavoro del personale militare al termine del servizio, ulteriori misure per agevolare la collocazione del personale delle Forze armate, negli ambiti lavorativi sia pubblico che privato, secondo criteri di tutela crescente, comprese quelle consistenti nella formazione professionale indirizzata al reinserimento attraverso la costruzione di uno specifico *curriculum* professionale militare e la realizzazione di un registro informatico delle capacità acquisite durante il servizio, diretto a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;**

d) **adeguare il sistema di avanzamento ai gradi di generale di divisione e generale di corpo d'armata, e gradi corrispondenti, in modo da consentirne l'attribuzione in funzione della necessità di ricoprire specifici incarichi definiti dal Ministro della difesa su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, nel limite delle dotazioni organiche di cui agli articoli 809-*bis*, 812-*bis* e 818-*bis* del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e) **rivedere il quadro giuridico in materia di impiego in ambito interforze, internazionale e presso altri Dicasteri del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri in relazione ai compiti militari, secondo principi di gestione unitaria e coordinata delle risorse umane, in modo da assicurare la selezione del personale mediante procedure comparative e la durata prefissata degli incarichi, secondo criteri uniformi da stabilire con decreto del Ministro della difesa;**

f) **revisionare in maniera armonica, in linea con le diverse situazioni d'impiego, il sistema delle indennità d'impiego operativo per il personale delle Forze armate, sentito il Consiglio centrale di rappresentanza, previo reperimento di una idonea copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 4.**

Art. 10.

(Delega al Governo per la riorganizzazione del sistema della formazione)

1. Al fine di realizzare, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, un sistema della formazione armonico, sinergico e senza duplicazioni, inteso a sviluppare e valorizzare le capacità professionali del personale militare e civile del Ministero della difesa, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che, nell'esercizio della direzione unitaria della formazione e del comando unitario della formazione interforze, siano salvaguardate le peculiarità formative che rappresentano il patrimonio di professionalità delle singole Forze armate, mante-

Art. 10.

(Delega al Governo per la riorganizzazione del sistema della formazione)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

nendo a ciascuna di esse la responsabilità della definizione delle relative dottrine ed esigenze formative e dei necessari percorsi di crescita tecnico-professionale;

b) prevedere che alle accademie militari sia mantenuto l'affidamento della formazione tecnico-professionale e caratteriale iniziale degli ufficiali in riferimento a ciascuna Forza armata;

c) prevedere l'unificazione e razionalizzazione delle scuole e dei centri che svolgono attività formativo-addestrative specialistiche e tecniche di tipo similare, accentrandoli sulla base delle capacità possedute e della competenza specifica per materia;

d) prevedere l'adozione di un sistema unitario di formazione permanente, adeguato alle esigenze specifiche delle diverse professionalità, articolando i percorsi formativi in modo che siano armonizzati a livello nazionale e rispondenti agli *standard* internazionali, nell'ottica del perseguimento di una marcata integrazione interforze dello strumento militare, necessaria per operare con efficacia ed efficienza all'interno di sistemi integrati multinazionali, anche nella prospettiva di una politica di difesa e sicurezza comune dell'Unione europea;

e) prevedere:

1) specifici percorsi formativi per il personale destinato agli incarichi internazionali di rappresentanza di maggior rilievo e per il personale impiegato presso le articolazioni della Difesa con competenza in materia di acquisizione degli equipaggiamenti delle Forze armate;

2) percorsi di formazione, aggiornamento e informazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di igiene degli alimenti, di tutela ambientale e tecnico-specialistica per la sicurezza degli impianti e delle attrezzature;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

f) agevolare la partecipazione del personale militare ad attività di formazione all'estero, con piena valorizzazione e riconoscimento in ambito nazionale;

g) ampliare l'offerta formativa e addestrativa sul territorio nazionale a favore del personale appartenente alle forze armate di Paesi con i quali sussistono rapporti di alleanza o cooperazione;

h) prevedere l'accesso del personale civile ai percorsi formativi militari che presentino una comune matrice in relazione alle competenze da acquisire, in un'ottica di valorizzazione e pieno impiego delle professionalità possedute e in previsione di un'elevata integrazione organizzativa delle attività di formazione;

i) prevedere percorsi di formazione a favore di tutto il personale, in particolare per quello in servizio a tempo determinato, nonché di studenti universitari e tecnici specialistici, tesi ad acquisire professionalità militari specifiche, con particolare riguardo all'impiego in ambienti difficili, e competenze spendibili in altri contesti lavorativi, anche tramite il coinvolgimento di strutture aziendali esterne, al fine di assicurare pari opportunità di lavoro e di carriera, nonché misure intese al riconoscimento dei titoli conseguiti durante il servizio e alla valorizzazione delle esperienze lavorative maturate.

Art. 11.

(Procedimento comune per l'esercizio delle deleghe)

1. I decreti legislativi di cui agli articoli 8, 9 e 10 sono adottati, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi stabiliti, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle fi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 11.

(Procedimento comune per l'esercizio delle deleghe)

1. I decreti legislativi di cui agli articoli 8, 9 e 10 sono adottati, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi stabiliti, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle fi-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

nanze, nonché con i Ministri interessati, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, per i profili di interesse, sentiti il Consiglio centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali, e sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali esprimono il proprio parere entro sessanta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dagli articoli 8, 9 e 10 per l'adozione dei decreti legislativi, ovvero successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.

3. Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 possono introdurre modifiche anche alle disposizioni di diretta applicazione previste dal capo I della presente legge e sono effettuati introducendo le ne-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nanze, nonché con i Ministri interessati, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, per i profili di interesse, sentiti il Consiglio centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali, e sono trasmessi**, corredati di relazione tecnica,** alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali esprimono il proprio parere entro sessanta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dagli articoli 8, 9 e 10, per l'adozione dei decreti legislativi, ovvero successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni**. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati**.

2. *Identico*.

3. *Identico*.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

cessarie modificazioni al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai sensi dell'articolo 2267, comma 2, del medesimo codice, ovvero tramite la formulazione di norme con esso organicamente coordinate.

4. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti legislativi, di cui ai commi 1 e 2, determinino nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo contestualmente o successivamente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie. In questo caso, il termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 è prorogato di dodici mesi.

5. Una quota delle ulteriori risorse derivanti da eventuali risparmi di spesa conseguenti all'adozione dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 e aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, valutate in termini di indebitamento netto, confluisce in un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa da utilizzare, nel rispetto deIl'invarianza dei saldi di finanza pubblica, per il finanziamento delle misure intese ad agevolare il reinserimento nel mondo del lavoro del personale militare di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *a)*, numero 4). La restante quota delle risorse, valutata in termini di indebitamento netto, di cui al precedente periodo confluisce, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, nei fondi di cui articolo 4, comma 1, lettera *d)*, della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico*.

5. Una quota delle ulteriori risorse derivanti da eventuali risparmi di spesa conseguenti all'adozione dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 e aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, valutate in termini di indebitamento netto, confluisce in un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa da utilizzare, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, per il finanziamento delle misure intese ad agevolare il reinserimento nel mondo del lavoro del personale militare **di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *c)***. La restante quota delle risorse, valutata in termini di indebitamento netto, di cui al precedente periodo confluisce, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, nei fondi di cui articolo 4, comma 1, lettera *d)*, della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

6. Nell'ambito della relazione annuale da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)	(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)
	66, e successive modificazioni, il Governo riferisce in ordine allo stato di attuazione dei decreti legislativi di cui al presente capo.

€ 4,00